COMUNE di GIUSVALLA Provincia di SAVONA

ESTRATTO Reg. Del. CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTICINQUE mese di SETTEMBRE alle ore 17.15, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria di prima convocazione. La seduta si svolge a porte chiuse, presso il teatro comunale, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza, in attuazione delle vigenti disposizioni normative in materia di emergenza COVID-19.

Ri	sultano:		presente	assente	
1	PERRONE	Marco		X	
2	BACCINO	Mauro		X	
3	BACCINO	Flavio		X	
4	GIORDANO	Daniele		X	
5	SCARRONE	Marco			X
6	BONIFACINO	Isabella		X	
7	PERRONE	Stefano			X
8	ABBENE	Luca		X	
9	OLIARO	Samuela		X	
10	BORIN KIERMOSZCZIUK		Mariangela	X	
11	GROSSO	Barbara		X	
			TOTALE	9	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Amoriello Anna Il sig. Perrone Marco, Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo I della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 2. la disciplina delle riduzionì tariffarie;
 - 3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 15 in data odierna;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato

- all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti

RILEVATO che:

- il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede:
 - Al comma 4 II termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020
 - Al comma 5 I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 138 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;
- il D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77, modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27, stabilendo che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

CONSIDERATO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19 che individua

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto

• all'articolo 3 le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19:

- applicazione dei fattori di rettifica previsti dall'articolo 1 della deliberazione 158/00 ARERA quantificati nel valore economico di euro 571,00;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 571,00 e che tale minor gettito sarà finanziato nel seguente modo:

- mediante i fondi accantonati nel bilancio di previsione 2020/2022 consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio per un importo di euro 571,00;

CONSIDERATO che

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo comprensivo dell'addizionale provinciale atteso a copertura dei costi 2020 ammonta a euro 46.042,00 così articolato:
 - utenze domestiche 91,11 %
 - utenze non domestiche 8,89 %;

CONSIDERATO altresi l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";
- b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"

VISTO l'art. 53, comma 16, della 1. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della 1. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal Igennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di "efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali" il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti valide per il solo anno 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

Responsabile servizio interessato: favorevole

Responsabile del servizio finanziario: favorevole

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2. richiamando quanto contenuto nel Piano Economico Finanziario 2020 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di approvare l'articolazione e la misura delle tariffe TARI;
- 3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1º gennaio 2020;
- 4. di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
- 5. di dare atto che per l'anno 2020 si applicano per le utenze non domestiche i seguenti fattori di rettifica:
 - Riduzione del Kd pari al 25% per le categorie:
 - 6. Alberghi senza ristorante;
 - 10. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta e altri beni durevoli;
 - -12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere;
 - 16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie.
- 6. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 20 %;
- 7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
- 8. di approvare per l'anno 2020 le seguenti tariffe TARI:

TARIFFE TARI 2020 - UTENZE DOMESTICHE

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	€ 0,54	€ 50,63
FASCIA B	2	€ 0,63	€ 85,06
FASCIA C	3	€ 0,69	€ 100,92
FASCIA D	4	€ 0,74	€ 131,64
FASCIA E	5	€ 0,79	€ 157,97
FASCIA F	> 5	€ 0,83	€ 179,91

TARIFFE TARI 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE

Cod.	Attività Produttive		TV	Tariffa
		(€/mq)	(€/mq)	(€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		€ 0,55	€ 0,91
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,48	€ 1,03	€ 1,51
3	Stabilimenti balneari		€ 0,58	€ 0,86
4	Esposizioni, autosaloni		€ 0,47	€ 0,68
5	Alberghi con ristorante		€ 1,65	€ 2,42
6	Alberghi senza ristorante		€ 0,74	€ 1,39
7	Case di cura e riposo		€ 1,47	€ 2,15
8	Uffici, agenzie	€ 0,72	€ 1,15	€ 1,87
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 0,39	€ 0,84	€ 1,24
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	€ 0,80	€ 0,90	€ 1,70
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		€ 1,65	€ 2,42
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, parrucchiere)		€ 0,83	€ 1,58
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		€ 1,41	€ 2,08
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,31	€ 0,66	€ 0,96
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 0,39	€ 0,84	€ 1,24
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 5,33	€ 4,18	€ 9,51
17	Bar, caffè pasticcerie	€ 2,61	€ 5,59	€ 8,20
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,71	€ 2,57	€ 4,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste		€ 2,36	€ 3,46
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 4,35	€ 9,32	€ 13,67
21	Discoteche, night club	€ 0,75	€ 1,60	€ 2,35

- 9. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020:
 - Acconto scadenza: 14/11/2020 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2020;
 - Saldo scadenza: 31/12/2020 a conguaglio di quanto già versato;
 - Unica soluzione scadenza: 31/12/2020

Infine, il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza dei versamenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO Perrone Marco IL SEGRETARIO COM.LE Dott.ssa Amoriello Anna

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

- DI REGOLARITA' TECNICA: parere favorevole Giusvalla, lì 25.09.2020

Il Responsabile del Servizio Perrone Marco

- DI REGOLARITA' CONTABILE: parere favorevole Giusvalla, lì 25.09.2020

Il Responsabile del Servizio Perrone Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 01.10.2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giusvalla, lì 01.10.2020

IL SEGRETARIO COM.LE Dott.ssa Amoriello Anna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno	
Giusvalla, lì	

IL SEGRETARIO COM.LE Dott.ssa Amoriello Anna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Giusvalla, li 01.10.2020



IL SEGRETARIO COM.LE Dott.ssa Amoriello Anna

